

ID. 513570

Pratica: 2017/V 1 1/000003

Lugo, 21/03/2017

AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio ENTRATE COMUNALI

D E T E R M I N A Z I O N E N. 284

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 35/2017 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 26 del 30/9/2014 è stato attribuito l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari al Dott. Garelli Daniele;
- con delibera di Consiglio Unione n. 2 del 18/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Unione n. 3 in data 18/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 8 in data 19/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

Premesso che:

- La Parrocchia di Santo Stefano, con sede in Cotignola, Corso Sforza 64, in persona del suo parroco e legale rappresentante don Stefano Rava, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI n. 345, per l'anno di imposta 2008, con il quale il Comune di Cotignola ha contestato l'omessa dichiarazione ed il conseguente mancato versamento dell'ICI relativa ad un fabbricato accatastato in categoria D/08 –“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”, ritenendo tali redditi non soggetti all'imposta in quanto esenti ai sensi dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- Il Regolamento Ici del Comune di Cotignola, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2007, in vigore nell'anno di imposta 2008, all'art. 6 (Esenzioni) – comma 1 - ribadisce che l'esenzione prevista dall'art. 7 – comma 1 – lettera i), del Decreto Legislativo 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale di godimento o in qualità di locatario finanziario”. Tale corrispondenza tra proprietario ed utilizzatore nel presente caso non trova riscontro in quanto il soggetto utilizzatore “Circolo ANSPI A. Manzoni di Cotignola” è soggetto diverso dalla Parrocchia S. Stefano.
- Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, che la Commissione Regionale di Bologna in secondo grado hanno accolto il ricorso della parrocchia, non considerando affatto quanto riportato nel regolamento comunale dell'ICI oltre che quanto affermato con diverse sentenze della Corte di Cassazione;

Ritenuto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla ricorrente e sostenendo inoltre la validità delle norme riportate nel Regolamento Comunale ICI, procedere alla impugnazione della sentenza n. 35/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, depositata il 2/1/2017 innanzi alla Corte di Cassazione mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Visto l'indirizzo espresso dal Comune di Cotignola e dalla Giunta dell'Unione in data 16/2/2017, di proseguire nel difendere la posizione in Cassazione;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attribuisce all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Ritenuto che le scelte organizzative volte alla gestione degli incarichi legali devono discendere da un equilibrio tra garanzia di un confronto concorrenziale da un lato, economicità ed efficacia dall'altro e la chiave di volta è data dal principio di proporzionalità, in base al quale il tasso di evidenza pubblica, di programmazione e di procedimentalizzazione dell'affidamento aumenta in primo luogo in ragione del valore dell'appalto, che legittima l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, analogamente a quanto consentito per gli incarichi di progettazione, in presenza di adeguata motivazione;

Dato atto che, l'Avvocato Marco Zanasi di Modena interpellato in proposito, ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, per una somma complessiva di € 2.729,84 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., come da preventivo che si conserva agli atti;

Atteso che è già in possesso dell'ente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 35/2017 innanzi la Corte di Cassazione;

- di incaricare nel giudizio in argomento l'Avvocato Marco Zanasi – C.F:ZNSMRC66C18F25S – P.I: 02212120360 con sede a Modena in via Ganaceto n. 154, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge,

- di impegnare la spesa complessiva, quantificata nell'importo complessivo di € 2.729,84 sulla gestione 2017 con riferimento al bilancio 2017/2019 - annualità 2017, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02. 11.006/ Cap:3030UE - Art:3310 - Cdr:CDR016 - Cdg:052	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISS. TRIB.REG. N. 35/2017 CIG. Z371DC088A	ZANASI MARCO,,VIA GRANACETO, 114,41100,MODENA, MO,BANCA, IBAN: IT7N05387129000000 00666283	2017/1025/1	€ 2.729,84	

- di dare atto che l'Unione non è Ente soggetto al rispetto delle norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla Legge di Stabilità 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232 - Art. 1 - commi da 463 a 484) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica “Iride” “*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Daniele Garelli